



COMUNE DI ALA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Quale componente della Imposta Unica Comunale – IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 002 di data 18 marzo 2019

INDICE

ARTICOLO..... Pag.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
ART. 2 – Soggetto attivo.....	3
ART. 3 – Funzionario Responsabile.....	3
ART. 4 – Accertamento con adesione.....	3
ART. 5 – Sanzioni ed interessi.....	3

CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 – Presupposto.....	4
ART. 7 – Soggetti passivi.....	4
ART. 8 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.....	4
ART. 9 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.....	5
ART. 10 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	6

CAPO III – SISTEMA TARIFFARIO

ART. 11 – Tariffa del tributo.....	7
ART. 12 – Determinazione della base imponibile.....	8
ART. 13 – Copertura dei costi del servizio.....	8
ART. 14 – Determinazione delle tariffe.....	9
ART. 15 – Piano finanziario.....	12

ART. 16 – Classificazione utenze non domestiche.....	12
ART. 17 – Determinazione numero occupanti delle utenze domestiche.....	13
ART. 18 – Obbligazione tributaria.....	14

CAPO IV – RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI

ART. 19 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	15
ART. 20 – Riduzione per le utenze non domestiche.....	15
ART. 21 – Riduzioni tariffarie del tributo.....	15
ART. 22 – Sostituzione del pagamento del tributo.....	16
ART. 23 – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni.....	17
ART. 24 – Tributo giornaliero.....	17

CAPO V – DICHIARAZIONI RISCOSSIONI E CONTROLLI

ART. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	18
ART. 26 – Riscossione.....	19
ART. 27 – Rimborsi e compensazione.....	20
ART. 28 – Importi minimi.....	20
ART. 29 – Verifiche ed accertamenti.....	21
ART. 30 – Entrata in vigore.....	22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Ala, della componente dell'imposta unica comunale denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'imposta è disciplinata dalla normativa statale e provinciale.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Ala per tutti gli immobili la cui superficie insista sul proprio territorio.

Art. 3 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In assenza di designazione, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dal segretario comunale.

Art. 4 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla tassa sui rifiuti si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997.

Art. 5 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Si applicano le altre disposizioni in materia stabilite da norme nazionali e provinciali.

CAPO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Art. 6 - Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte insistenti interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Ala, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo articolo 8.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 8, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 25 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 4.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella di intavolazione della successione, a condizione che gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica siano stati inferiori a 20 kWh.

Art. 8- Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili su almeno cinque facce, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, qualora, nel caso di uso domestico, siano dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, nel caso di uso non domestico, siano forniti di servizi ed impianti, che consentano l'esercizio di attività. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto dell'occupazione la sola presenza di arredo anche in assenza di utenze attive relative ai servizi a rete.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani pur se aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione.
3. Le unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora la superficie destinata all'attività non sia distinguibile da quella destinata all'uso domestico, si considerano utenze domestiche per tutta la superficie.
4. Sono soggetti al tributo giornaliero di cui al successivo articolo 24 i locali e le aree pubbliche o di uso pubblico destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni, spettacoli ed attività similari.

Art. 9- Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte di seguito indicati:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;*
- centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;*
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati*
- locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o*

- risanamento conservativo, legittimati da apposita concessione o dichiarazione di inizio attività, limitatamente al periodo di effettivo mancato utilizzo;*
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
 - le legnaie;*

Utenze non domestiche

- locali dove, di regola, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2;*
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, dove non sia compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;*
- depositi adibiti in via esclusiva al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;*
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;*
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;*
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;*
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- la parte degli impianti sportivi, sia in locali che aree, riservata, di norma, ai soli praticanti l'attività, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;*
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;*
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

Art. 10- Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi o tossico nocivi come individuati ai sensi delle vigenti disposizioni normative non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti medesimi in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidee	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 e di copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine annuale di presentazione dello stesso.
4. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

CAPO III - SISTEMA TARIFFARIO

Art. 11- Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa del tributo relativa alla componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e dall'art.12 del presente regolamento.

Art. 12- Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - b. per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.
2. Per l'anno 2014, ai fini della prima applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fermo restando l'obbligo per il soggetto passivo o il titolare dell'obbligazione tributaria di presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 25, se le superfici già dichiarate od accertate abbiano subito variazioni rilevanti ai fini del tributo
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misura-

zione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 13- Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, quali definiti dall'articolo 184 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Costituiscono costi del servizio quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, ivi inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. I costi del servizio sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

Art. 14- Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme ordinamentali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe del tributo sono determinate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30/12/2005 e s.m.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 5. La ripartizione percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche del totale dei costi da coprire a mezzo della tariffa del tributo viene stabilita per ciascun periodo d'imposta con la deliberazione che approva il piano finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. Ai sensi del D.P.R. 158/1999:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,10
4	2,40
5	2,90
6 o più	3,40

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat	Attività	Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	Cinematografi e Teatri	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,99

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche e night-club	1,91

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte *variabile* della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat	Attività	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e Teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,65
8	Alberghi senza ristorante	7,76
9	Case di cura e riposo	10,22
10	Ospedali	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12	Banche ed istituti di credito	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	22,45

29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche e night-club	15,68

Art. 15- Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999.
2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e trasmesso al Comune, per la sua approvazione, almeno 60 giorni prima del termine ultimo fissato dalla legge per l'approvazione delle tariffe. Qualora il servizio sia gestito da più soggetti, ciascuno di essi dovrà far pervenire al Comune, entro il termine indicato, i dati necessari per la predisposizione del piano economico finanziario. In particolare ciascun soggetto, gestore anche di singole fasi del servizio, dovrà comunicare i costi sostenuti per la gestione del servizio relativo al Comune di Ala, secondo l'individuazione e classificazione degli stessi contenuta nel DPR 158/1999, con la relativa suddivisione fra costi fissi e variabili. Ciascun soggetto dovrà altresì trasmettere i dati in suo possesso necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma seguente.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) gli ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a fornire tempestivamente i dati e le informazioni necessari per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo. In particolare, le voci di costo dovranno essere indicate esattamente nella misura prevista nel DPR 158/1999, con detrazione delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo o reimpiego dei rifiuti. Qualora il soggetto gestore svolga il servizio per conto di più enti territoriali, dovrà essere organizzata distinta contabilità per il servizio relativo al Comune di Ala.

Art. 16- Classificazione utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della

quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 14.

2. L'assegnazione a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dal contribuente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo contribuente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 17- Determinazione numero occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti nel Comune di Ala il numero degli occupanti è quello risultante dal foglio di famiglia anagrafico del Comune medesimo. Nel numero dei componenti devono essere considerati anche i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziani ricoverati in casa di riposo.

5. Per la commisurazione della tariffa delle abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, si applicano le disposizioni dei commi precedenti. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 25.
6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

Da mq.	A mq.	Componenti del nucleo familiare
0	45	1
46	60	2
61	120	3
121 ed oltre		4

8. Le disposizioni di cui al precedente comma 7 si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 18 - Obbligazione tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo per tutte le utenze, le condizioni di nuova occupazione, di variazione e di cessazione hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (decessi, irreperibilità ecc.).

CAPO IV - RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SOSTITUZIONI

Art. 19 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo nella misura del 20%, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 14 del presente regolamento. La riduzione così determinata, non può essere superiore al 30% della quota variabile del tributo.
2. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, anche successivamente al ricevimento dell'invito di cui all'art. 26 comma 2, copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. La riduzione potrà essere applicata, in acconto, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e verrà definita a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 656 e 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quota variabile della tariffa è ridotta nei seguenti casi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: 30% della quota variabile;

- b. locali, diversi dalle abitazioni, o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente: 30% della quota variabile;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: 30% della quota variabile;
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 22 - Sostituzione nel pagamento del tributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nelle seguenti ipotesi:
- a) locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
 - b) per le abitazioni, occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari in condizioni di nullatenenza e di comprovata indigenza, e più precisamente quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito o sussidio di importo non superiore all'assegno sociale erogato dall'I.N.P.S. Le condizioni devono essere provate da idonea documentazione di nullatenenza e di comprovata indigenza;
 - c) limitatamente agli anni **2018 - 2020** alle utenze non domestiche situate all'interno del perimetro dei centri storici, come definito dal vigente piano regolatore generale (PRG), nonché in Località Ronchi e Sega di Ala, appartenenti alle categorie 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui al precedente articolo 14, ed occupanti immobili appartenenti alle categorie catastali C01, C03 e D02, la tariffa viene ridotta del 50%.
2. Le sostituzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Con la deliberazione prevista dall'articolo 14 dovranno essere presuntivamente quantificate le esenzioni e riduzioni di cui al comma precedente e indicate le modalità della relativa copertura di spesa.

Art. 23 - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua del tributo.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 19 e 21 trovano applicazione ovvero cessano di trovare applicazione dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 25.

Art. 24 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, ivi comprese le riduzioni di cui agli articoli 19 e 20 non riconducibili ad utilizzi temporanei o non continuativi.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera del tributo le occupazioni effettuate con cantieri in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori

ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a euro 15,00.

CAPO V - DICHIARAZIONI RISCOSSIONI E CONTROLLI

Art. 25 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o dalla data della ricevuta di accettazione in casi di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione completo di numerazione civica, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione completo di numerazione civica, superficie calpestabile, ed eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;
 - f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 26 – Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o con bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Ai fini del versamento del tributo, il Comune invia al contribuente apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo dovuto per il semestre precedente, gli eventuali conguagli relativi a periodi antecedenti e il termine per il pagamento. L'invito sarà inviato con cadenza semestrale posticipata ed il termine per il pagamento del tributo non dovrà essere inferiore a 30 giorni né superiore a 60 giorni dalla data di spedizione dell'invito stesso. In ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento dell'invito. Per importi semestrali pari o superiori ad euro 1.000,00, il termine di pagamento è stabilito in giorni 120 dalla data di spedizione dell'invito. Per somme dovute su base annua di importo inferiore o pari ad euro 60,00 il tributo potrà essere riscosso in unica soluzione alla scadenza del saldo/conguaglio dovuto per l'anno di competenza. L'invito di pagamento deve comunque contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della L. 296/2006.

Art. 27 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per periodi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.

Art. 28 - Importi minimi

1. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a euro 15,00. Eventuali somme versate non danno diritto a restituzione.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.

Art. 29 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 25, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio nr. 14 del 29/02/2016 e modificato con deliberazione n. 2 dd. 30/01/2018;
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dal 1 gennaio 2019;